



TERZO SETTORE IN COSTRUZIONE

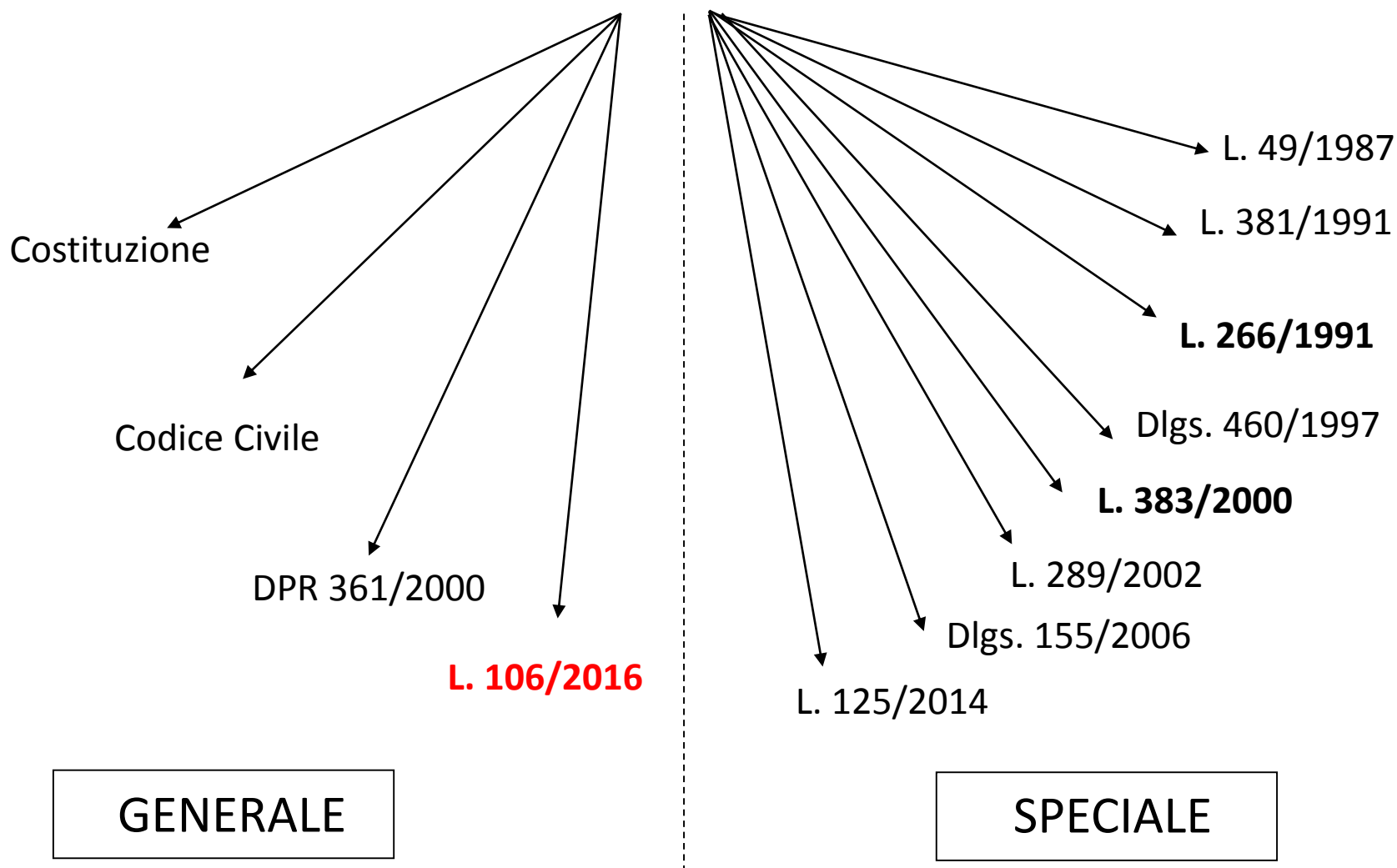
FACCIAMO LA RIFORMA INSIEME
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

Il nuovo contesto giuridico normativo degli enti di Terzo Settore

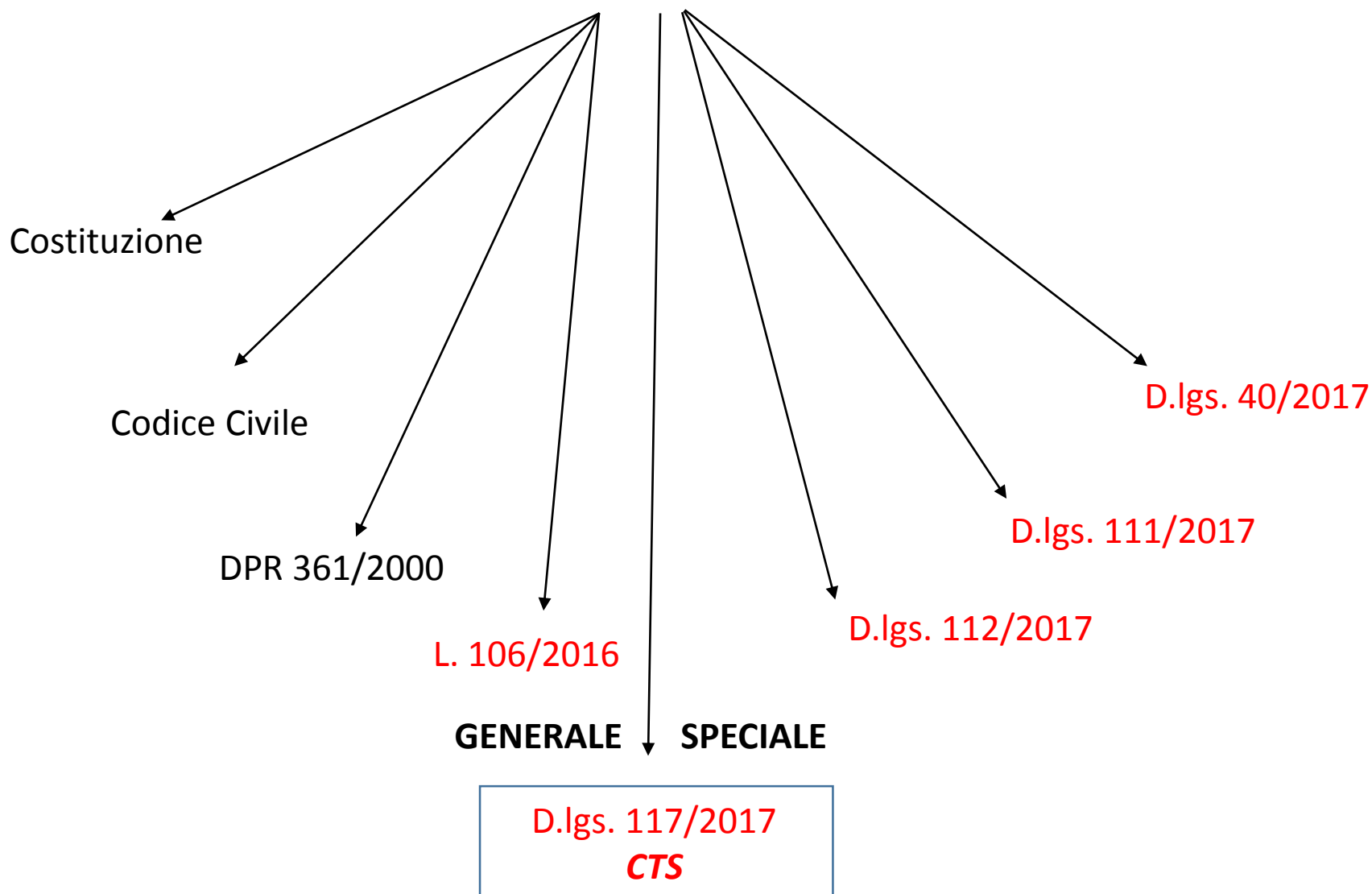
Eliseo Morese,
Consulente di Ciessevi per gli Enti del Terzo
Settore

Rozzano, Cascina Grande, 13 Marzo 2018

PRINCIPALE DISCIPLINA “ANTE” RIFORMA



PRINCIPALE DISCIPLINA “POST” RIFORMA



SCHEMA D.LGS. 117/2017

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	artt. 1 - 3
TITOLO II	DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE	artt. 4 - 16
TITOLO III	DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	artt. 17 – 19
TITOLO IV	DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE	artt. 20 - 31
TITOLO V	DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE	artt. 32 - 44
TITOLO VI	DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	artt. 45 - 54
TITOLO VII	DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI	artt. 55 - 57
TITOLO VIII	DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE	artt. 58 - 76
TITOLO IX	TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE	artt. 77 - 78
TITOLO X	REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE	artt. 79 - 89
TITOLO XI	DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO	artt. 90 - 97
TITOLO XII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	artt. 98 - 104

CHI SONO GLI ETS

(artt. 4-11 CTS)

DEFINIZIONE DI TERZO SETTORE

Art. 1, co 1, L. 106-2016

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche** e di **utilità sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano **attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 4, co 1, DLGS. 117-2017

Sono enti del Terzo settore le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale**, gli **enti filantropici**, le **imprese sociali**, incluse le **cooperative sociali**, le **reti associative**, le **società di mutuo soccorso**, le **associazioni**, riconosciute o non riconosciute, le **fondazioni** e gli **altri enti di carattere privato** diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore**

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

- a) interventi e servizi **sociali**
- b) interventi e prestazioni **sanitarie**
- c) prestazioni **socio-sanitarie**
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'**ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

- f)* interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale** e del paesaggio
- g)* **formazione universitaria** e post-universitaria
- h)* **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale
- i)* organizzazione e gestione di **attività culturali**, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- j)* **radiodiffusione** sonora a carattere comunitario

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

- k)* organizzazione e gestione di **attività turistiche** di interesse sociale, culturale o religioso
- l)* **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa
- m)* **servizi strumentali** ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore
- n)* **cooperazione allo sviluppo**

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

- o)* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**
- p)* servizi finalizzati all'inserimento o al **reinserimento nel mercato del lavoro** di soggetti svantaggiati
- q)* **alloggio sociale, accoglienza umanitaria** ed integrazione sociale dei migranti di stranieri
- s)* **agricoltura sociale**

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

t) organizzazione e gestione di attività **sportive dilettantistiche**

u) **beneficenza**, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

v) promozione della **cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

w) promozione e **tutela dei diritti umani** e dei diritti civili
diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
includere le banche dei tempi

x) cura di procedure di **adozione internazionale**

y) **protezione civile**

z) **riqualificazione di beni pubblici** inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 6: attività diverse

- Da **definire** (quante e quali) secondo criteri e limiti individuati da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
- **Citate** (atto costitutivo o statuto lo devono consentire)
- **Secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale

MEMENTO!

- ✓ Le attività di interesse generale possono essere svolte sia in forma non commerciale che commerciale
- ✓ Gli ETS possono mutare la propria qualifica fiscale da ente non commerciale ad ente commerciale rimanendo ETS
- ✓ Le attività diverse hanno sempre natura commerciale

REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (artt. 11 e 45-54 CTS)

PRINCIPALI ASPETTI (1)

- Rimangono competenze delle Regioni ma criteri di iscrizione / cancellazione uguali
- Non è dietro l'angolo (1 anno + 6 mesi per le Regioni)
- ODV e APS in automatico
- Altre devono chiedere l'iscrizione. Le Onlus devono chiedere, ma limitatamente ad alcuni effetti possono già far valere la norma

PRINCIPALI ASPETTI (2)

- E' pubblico ed è reso accessibile a tutti in modalità telematica
- E' gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna regione e provincia autonoma
- Comprende per distinte sezioni i seguenti soggetti: OdV, APS, Enti Filantropici, Imprese Sociali e Cooperative Sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso, Altri ETS

ETS IN GENERALE

(artt. 12-16 CTS)

ASPETTI GENERALI ETS (1)

Redazione del **bilancio di esercizio** formato da:

- lo stato patrimoniale
- il rendiconto finanziario
- La relazione di missione:
che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie + documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse

ASPETTI GENERALI ETS (2)

Con proventi **inferiori a 220.000,00** euro il bilancio può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**.

Il bilancio secondo **modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ASPETTI GENERALI ETS (3)

Gli ETS con proventi:

- superiori ad **1 milione di euro** devono **depositare** presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e **pubblicare** nel proprio sito internet, il **bilancio sociale** redatto secondo **linee guida** adottate con DM del lavoro e delle politiche sociali
- superiori a **centomila** euro annui devono in ogni caso **pubblicare** annualmente e tenere **aggiornati** nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali **emolumenti, compensi o corrispettivi** a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ASPETTI GENERALI ETS (4)

Quali libri:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto

VOLONTARIO E ATTIVITA' VOLONTARIATO

(artt. 17-19 CTS)

VOLONTARIO (1)

Il volontario è una persona che, per sua **libera scelta**, svolge attività in favore della comunità e del **bene comune**, **anche** per il **tramite di un ente del Terzo settore**, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

VOLONTARIO (2)

- Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari per le proprie attività
- Registro volontari non occasionali e **obbligo assicurativo** per tutti gli ETS
- Il volontariato è personale, spontaneo e gratuito per tutti gli ETS
- prevista la possibilità di rimborsi che non potranno essere forfettari ... se non 150 euro al mese con dichiarazione sostitutiva del volontario all'ente

VOLONTARIO (3)

La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ASSICURAZIONE

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli **infortuni** e le **malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la **responsabilità civile verso i terzi**.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

(artt. 20-31 CTS)

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (1)

Per la nomina degli amministratori si applica l'art. 2382 del C.C - Cause di **ineleggibilità** e di **decadenza**:

«Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, **l'interdetto, l'inabilitato, il fallito**, o chi è stato condannato ad una pena che importa **l'interdizione**, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.»

- **Entro 30 gg** dalla nomina devono chiederne **l'iscrizione nel RUNTS** indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a **quali di essi è attribuita la rappresentanza** dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (2)

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è **generale**.

Le **limitazioni** del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono **iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore** o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

CONFLITTO D'INTERESSI

Al **conflitto di interessi degli amministratori** si applica l'articolo 2475-ter del codice civile:

«**[1]** I **contratti** conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere **annullati** su domanda della società, **se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo**.

[2] Le **decisioni** adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere **impugnate** entro **novanta giorni** dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'[articolo 2477](#). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.»

RESPONSABILITA'

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti **rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi**, ai sensi degli articoli **2392**, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

PERSONALITA' GIURIDICA

In **deroga al DPR 361/00** le associazioni e le fondazioni possono acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro unico nazionale del TS

Patrimonio minimo: **€ 15.000** per le associazioni, **€ 30.000** per le fondazioni

Tramite notaio che verifica gli atti e il patrimonio minimo si presenta la domanda

AUTONOMIA PATRIMONIALE

Nelle fondazioni e nelle associazioni **riconosciute** come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente **risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.**

ORGANO DI CONTROLLO (1)

Organo di controllo, anche monocratico, è **obbligatorio** superati per **due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti** (nelle associazioni):

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000,00 euro;**
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **220.000,00 euro;**
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità.**

ORGANO DI CONTROLLO (2)

I componenti devono essere scelti in applicazione dell'art. **2397** del CC:

*«Il **collegio sindacale** si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.*

Almeno un membro effettivo ed uno supplente** devono essere scelti tra i **revisori legali iscritti nell'apposito registro.

*I **restanti** membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli **iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.....»***

REVISORE LEGALE

Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando **superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **1.100.000,00 euro;**

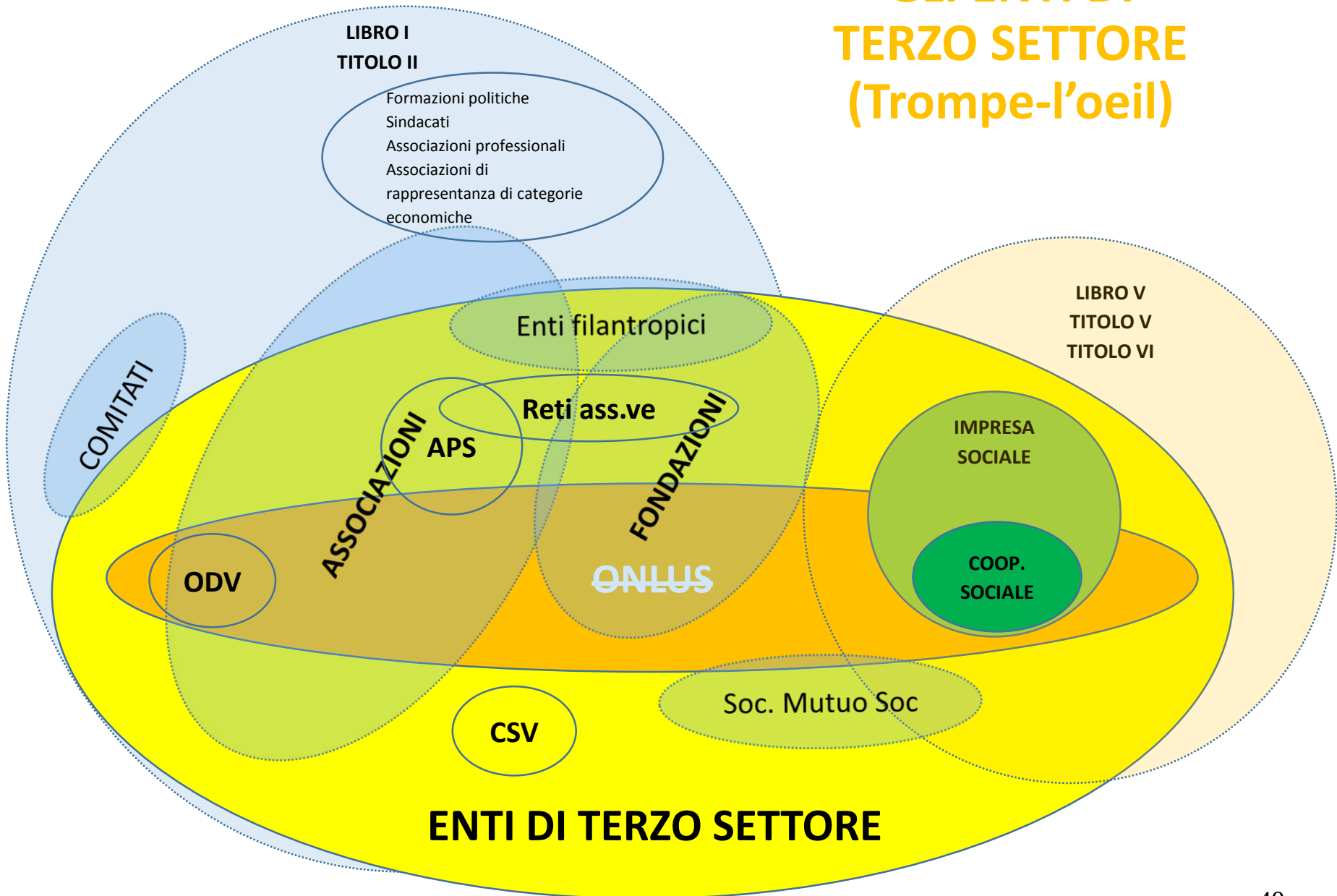
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **2.200.000,00 Euro;**

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **12 unità.**

PARTICOLARI CATEGORIE DI ETS

(artt. 32-44 CTS)

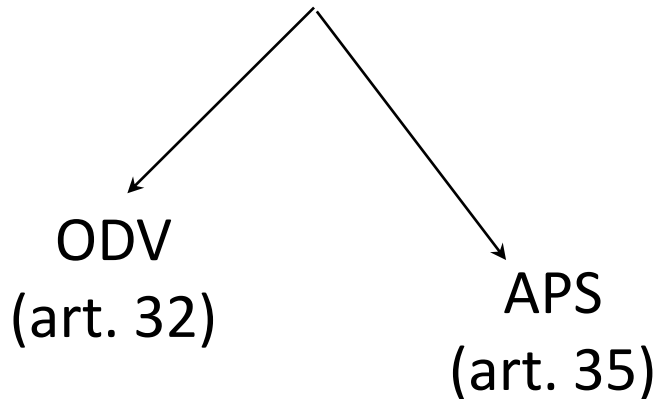
GLI ENTI DI TERZO SETTORE (Trompe-l'oeil)



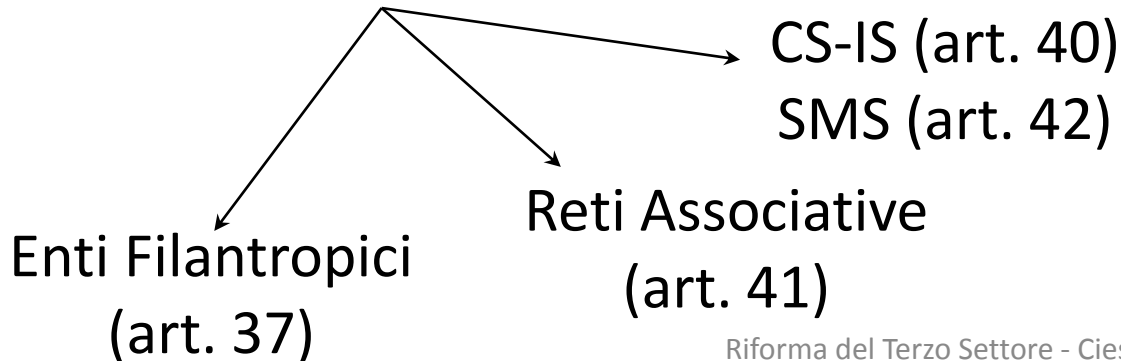
ENTI DEL TERZO SETTORE

MACROCATEGORIE

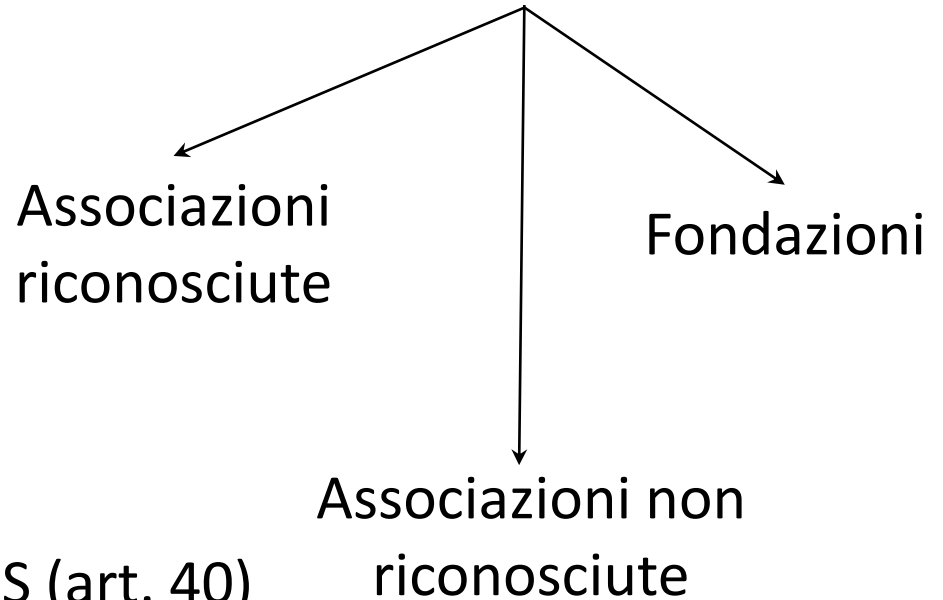
3) ETS «particolari» a prevalenza di Volontariato



2) ETS «particolari» non a prevalenza di Volontariato



1) ETS «semplici» non a prevalenza di Volontariato (art. 20-31)



ODV - APS

ODV	APS
costituiti da almeno 7 persone o da 3 ODV	costituiti da almeno 7 persone o da 3 APS
attività di cui art. 5	attività di cui art. 5
prevalentemente a favore di terzi	in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
avvalendosi in modo prevalente di volontari associati	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
prestazioni di lavoro solo per regolare funzionamento o qualificazione attività	prestazioni di lavoro svolte anche da associati nel rispetto dell'art. 17 comma 5
	cioè se soci volontari è incompatibile con l'essere soci "lavoratori"
n. di prestatori di lavoro < 50% volontari	il n. di lavoratori impiegati per l'attività < 50% n. volontari
	o 5% n. associati

ENTI FILANTROPICI

Enti filantropici

Associazioni riconosciute o fondazioni

al **fine di erogare denaro, beni o servizi**, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone **svantaggiate** o di **attività di interesse generale**

indicano i principi in merito alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli altri ETS

Il **bilancio sociale** degli enti filantropici deve contenere **l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate** ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei **beneficiari diversi dalle persone fisiche**.

RETI ASSOCIATIVE (1)

Reti associative

Enti con 100 soci ETS o 20 fondazioni ETS

Con sedi legali o operative in almeno 5 regioni o province autonome

Attività di **coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore** loro associati e delle loro attività di interesse generale

Reti associative nazionali

Enti con 500 soci ETS o 100 fondazioni ETS

Enti con 100.000 soci persone fisiche

Con sedi legali o operative in almeno 10 regioni o province autonome

attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale

RETI ASSOCIATIVE (2)

Le reti associative **nazionali**, oltre alle proprie attività statutarie, «possono» svolgere **anche le seguenti attività**:

- a) **monitoraggio** dell'attività degli enti ad esse associati
- b) attività di controllo e di **assistenza tecnica** nei confronti degli enti associati

Tutte le reti associative agiscono nel rispetto dei principi di **democraticità, pari opportunità ed eguaglianza** di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Possono andare in **deroga** su (artt. 24-25 CTS):

1. Diritto di **voto** degli associati in assemblea
2. **Deleghe** per il voto in assemblea
3. **Competenze** assemblee

IMPRESA SOCIALE

IMPRESA SOCIALE

Art. 1

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

- **tutti gli enti privati**, costituiti anche in forma societaria
- che **esercitano in via stabile e principale** un'**attività d'impresa di interesse generale**, senza scopo di lucro e **per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**,
- adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Alle **cooperative sociali** (e i loro consorzi) di cui alla legge n.381/1991, la qualifica di **impresa sociale** è attribuita **ope legis**.

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- le amministrazioni pubbliche
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

IMPRESA SOCIALE

IMPRESA SOCIALE

Attività di impresa (art. 2)

La nuova normativa ridefinisce, le **attività di interesse generale**.

Tra tali attività ricordiamo ad es.:

- le prestazioni socio-sanitarie;
- i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- etc.

L'elenco delle attività di interesse generale è suscettibile di **aggiornamento** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ATTENZIONE:

L'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta **“in via principale”**, ossia **deve generare almeno il 70% dei ricavi**

IMPRESA SOCIALE

IMPRESA SOCIALE

Assenza Scopo di Lucro (art. 3)

L'impresa sociale, poiché ETS, **non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci**, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione.

Tuttavia, è stata introdotta la possibilità per le imprese sociali di **destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali:**

- (se costituite in forma di società) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci **oppure alla distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, **di dividendi ai soci** (in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

(artt. 55-57 CTS)

CONVENZIONI

- Con **ODV o APS** iscritte da almeno **6 mesi** nel **RUNTS**
- Per attività o servizi **sociali** di interesse generale in favore di terzi, **se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato**
- Previsto **esclusivamente il rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate

IL REGIME TRANSITORIO (Artt. 98 – 104)

IL REGIME TRANSITORIO

- 101 co. 2. **Fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali.** Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria
- 101 co 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

IL REGIME TRANSITORIO

- Per le sole ONLUS, l'abrogazione della normativa specialistica in verità non è ancora avvenuta

Art. 104, co. 2:

- Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
 - a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, (....)
 - c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

COSA DEVONO FARE GLI ENTI NON PROFIT IN QUESTO PERIODO TRANSITORIO?

LA MODIFICA DEGLI STATUTI

- Il Codice dispone che le ODV, le APS e le Onlus debbano adeguare i rispettivi statuti alle nuove disposizioni e lo debbano fare **entro 18 mesi a partire dal 3 agosto** (art. 101, co. 2):
- **il termine**, che cade all'incirca nel mese di **febbraio 2019**, **sembra coincidere con il termine massimo previsto per l'operatività del RUNTS.**
- Durante tale periodo le organizzazioni menzionate dovranno attivarsi per modificare i propri statuti inserendo le disposizioni necessarie per rispettare le nuove previsioni del Codice del Terzo settore, e lo potranno fare usufruendo di alcune agevolazioni.

COSA DEVONO FARE GLI ENTI NON PROFIT IN QUESTO PERIODO TRANSITORIO?

LA MODIFICA DEGLI STATUTI

- Il Codice dispone infatti che qualora le **modifiche vengano adottate entro il termine dei 18 mesi** previsti potranno:
 - a) essere adottate **con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria** (art.101, c.2) e non con quelle aggravate eventualmente previste in statuto;
 - b) essere adottate **in esenzione dall'imposta di registro** (art. 82, c.3); per quanto riguarda invece **l'imposta di bollo, le ODV, le APS e le Onlus** (in quanto ETS) **sono comunque esenti** dal pagamento della stessa (art.82, c.5) a partire dal 1° gennaio 2018.

REGIME TRANSITORIO

PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI

LA LETTERA DIRETTORIALE 29 DICEMBRE 2017

- non può ancora trovare applicazione la procedura di acquisizione della personalità giuridica ex art. 22 del Codice legale iscritti nell'apposito registro;
- non possono trovare applicazione immediata gli obblighi di pubblicazione sul RUNTS (non essendo stato il Registro ancora implementato) degli elementi richiamati all'art. 48 del Codice;
- non può trovare applicazione il dispositivo dell'art. 14 del Codice che prevede, per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, il deposito presso il RUNTS e la pubblicazione nel proprio sito *internet* del bilancio sociale

REGIME TRANSITORIO

PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI

- **sono immediatamente applicabili** le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli ETS e, in particolare, quelli di cui agli artt. 32 e 35 del Codice rivolti rispettivamente ad **OdV e APS (numeri minimi di costituzione)**. In coerenza con quanto specificato nella nota ministeriale, pur se non menzionati nella stessa, devono ritenersi già applicabili anche il co. 2 dell'art. 32 ed i commi 3 dell'art. 35

"Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato".

REGIME TRANSITORIO

PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI

- indipendentemente dal deposito presso il RUNTS, **tutti gli ETS sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13.** La carenza di modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, essendo tale carenza solo eventuale motivo di eterogeneità nella stesura dei documenti contabili in questione. a stretta interpretazione, la nota ministeriale deve essere intesa nel senso che **l'obbligo resta confinato ai soli enti qualificabili come "ETS"**

REGIME TRANSITORIO

PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI

- l'art. 14, co. 2 del Codice dispone che gli ETS - con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui** - pubblicino annualmente e tengano aggiornati nel proprio sito *internet*, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. **A tal proposito, la nota ministeriale precisa che, pur non essendo tale obbligo condizionato dall'operatività del RUNTS, in ragione del riferimento annuale in esso contenuto, esso troverà applicazione dal 1 gennaio 2019 con riferimento alle retribuzioni dell'anno 2018**

REGIME TRANSITORIO

PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI

UTILIZZO VECCHI E NUOVI ACRONIMI: per le OdV e le APS, alla luce della clausola di equivalenza di cui al co. 3 dell'art. 101 del Codice che li inquadra, di fatto, già quali ETS in quanto iscritti nei vecchi rispettivi Registri e ne prescrive l'utilizzo degli acronimi preesistenti il problema non sussiste; per gli altri enti che non siano oggi iscritti in nessun Registro, la nota ministeriale evidenzia che seppur lo statuto possa essere predisposto contemplando nella denominazione l'acronimo ETS (requisito formale che sarà obbligatorio), esso tuttavia non potrà essere speso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sino a quanto non via sia l'effettiva iscrizione nel RUNTS da parte dell'ente.

- Per le Onlus si rinvia a chiarimenti congiunti con A.E.

REGIME TRANSITORIO
CHIARIMENTI TELEFISCO
AGENZIA ENTRATE

- ✓ le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.
- ✓ la disciplina delle ONLUS di cui agli articoli 10-29 del D.Lgs. n. 460/1997, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo settore

REGIME TRANSITORIO
CHIARIMENTI TELEFISCO
AGENZIA ENTRATE

✓le ONLUS possono sin d'ora modificare gli statuti **MA** il suddetto adeguamento, tuttavia, espone le ONLUS al rischio di recepire regole statutarie che, seppur in linea con la nuova normativa del Codice, risultano incompatibili con la normativa ONLUS vigente. **Tali enti possono apportare le modifiche al proprio statuto, subordinandone però l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, co. 2 del Codice.** Stesso discorso vale per ONLUS di nuova costituzione.

COSA DEVONO FARE GLI ENTI NON PROFIT IN QUESTO PERIODO TRANSITORIO?

1

- Inquadrare la propria *mission* alla luce delle attività/settori di attività previsti dal nuovo Codice

2

- Valutare lo svolgimento di “attività diverse” secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in modo ancora presuntivo (atteso il D.M. X criteri e limiti)

3

- Inquadrare la propria attività, commerciale o non commerciale, alla luce degli indici di cui all'art. 79 del Codice.

4

- Inquadrare la natura commerciale o non commerciale dell'ente in relazione alla natura dell'attività

COSA DEVONO FARE GLI ENTI NON PROFIT IN QUESTO PERIODO TRANSITORIO?

5

- Valutare se vi siano i requisiti per iscriversi nei Registri APS o OdV

6

- Valutare se vi sia la necessità di pensare ad un cambio di qualifica. In part. Per le ONLUS che operano nel settore dei servizi a pagamento (passaggio all'Impresa sociale)

7

- Valutare la possibilità di non entrare nel Registro con tutte le conseguenze derivanti

Grazie